

**CONVENZIONE per una collaborazione nei settori
dell'informazione scientifica, della didattica e
della ricerca**

TRA

**Università Cà Foscari Venezia - Dipartimento di
Management (in seguito denominata Università),** con
sede in Venezia, Dorsoduro 3246, codice fiscale
80007720271, rappresentata dal direttore di
Dipartimento prof. Gaetano Zilio Grandi
C.F. ZLGGTN65L27G224R in qualità di legale
rappresentante domiciliato per la carica presso la
sede del Dipartimento di San Giobbe - Cannaregio
873 - Venezia

E

Il Comune di Treviso, codice fiscale 80007310263 con
sede in Via Municipio 16, nel seguito indicato come
"Ente", rappresentato dal dott. Emilio Lippi,
domiciliato per la sua funzione presso l'Ente;

CONSIDERATO CHE

L'Università Ca' Foscari Venezia, ai sensi dell'art.
2, comma 11, dello Statuto di Ateneo: *"Favorisce i
rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con
le imprese e le altre forze produttive, partecipando*

attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro".

L'Università Ca' Foscari Venezia Dipartimento di Management intende favorire forme di collaborazione con Enti pubblici e privati sia per quanto riguarda le attività di ricerca e consulenza che per la sperimentazione di nuove attività didattiche.

L'Ente in relazione ai propri Musei Civici, ha interesse nell'aggiornare il proprio profilo di competenze in ambito di comunicazione, di reperimento fondi (*fund raising*), di sviluppo di reti con analoghe istituzioni pubbliche e private e, in generale, nel continuo adeguamento del profilo strategico e competitivo.

I due Enti ritengono di reciproco interesse una collaborazione nei campi di cui alle precedenti premesse.

I due Enti intendono regolare la reciproca collaborazione attraverso la presente Convenzione-

quadro, rinviando a specifici Accordi attuativi, da stipularsi di volta in volta, per la regolazione delle singole iniziative didattiche, consulenziali, culturali e di ricerca nei quali saranno individuati gli strumenti e le risorse necessarie alla realizzazione delle attività.

si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della collaborazione

L'Università e l'Ente si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le due realtà, attuando una collaborazione sul tema dello sviluppo strategico e competitivo.

Art. 3 - Impegni delle parti

Nell'ambito della convenzione in oggetto l'Università si impegna a supportare, attraverso la collaborazione dei docenti del Dipartimento, l'Ente nell'aggiornare il proprio profilo di competenze in ambito di comunicazione, di reperimento fondi (*fund raising*), di sviluppo di reti con analoghe istituzioni pubbliche e private e, in generale, nel continuo adeguamento del profilo strategico e competitivo.

Nell'ambito della Convenzione in oggetto l'Ente si impegna a mettere a disposizione le informazioni necessarie per lo sviluppo del progetto.

Entrambi gli Enti si impegnano a designare i propri componenti del gruppo di monitoraggio del progetto di cui al successivo art. 4, con compiti di valutazione dell'avanzamento e dei contenuti tecnico scientifici dello stesso.

Art. 3 bis - Oggetto della collaborazione

L'Università si impegna a fornire le competenze necessarie a:

- piano gestionale di sviluppo calibrato sulle peculiarità del sistema museale cittadino;
- definizione di un piano di comunicazione calibrato sulle peculiarità e risorse del sistema museale cittadino;
- sostenere il *fund raising* e le iniziative collegate, come donazioni e lasciti,
- accrescere la reputazione,
- fidelizzare prestabiliti segmenti di pubblico,
- stipulare contratti di sponsorizzazione,
- valutazione delle alternative di *governance* (sviluppo organizzativo e delle competenze) poste dell'evoluzione della rete dei Civici Musei,

- costruzione di un gruppo di *benchmark* museale con altre istituzioni analoghe,
- presentazione delle opportunità offerte dall'Art-bonus alle imprese e ai professionisti e consulenti che le seguono,
- lancio di collaborazioni con università e imprese per la valorizzazione del turismo culturale sul territorio di riferimento.

Art. 4 - Gruppo di monitoraggio

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione le parti convengono di costituire un Gruppo di Monitoraggio (GdM), composto da due componenti per ciascun Ente.

Il GdM, composto da quattro persone, si riunisce a intervalli almeno bimestrali per valutare la prestazione complessiva consuntiva alla data e la coerenza del programma a finire con gli obiettivi generali di progetto e con la parte di esso già realizzata. Alla fine di ogni riunione il GdM redige una relazione che viene inviata ai rappresentanti legali dei due Enti.

Art. 5 - Riservatezza

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione dovranno essere considerati

come informazione riservata.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente Convenzione.

Art. 6 - Proprietà dei risultati

Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula della presente Convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.

Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietarie in ugual misura dei risultati scaturiti delle attività comuni della presente Convenzione, fatti comunque salvi i diritti morali dovuti agli autori. I risultati comuni scaturiti dalla collaborazione saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della normativa vigente in

materia e delle norme e dei regolamenti interni.

Art. 6 bis - Gli obblighi reciproci

Il Comune di Treviso riconosce quale concorso alle spese che il Dipartimento sosterrà per lo sviluppo delle attività previste nella presente collaborazione, l'importo di € 14.000,00 che sarà versato in relazione alla verifica congiunta dell'avanzamento di progetto secondo quanto stabilito dal presente accordo, in due tranches come di seguito specificato: € 7.000,00 entro il 31 dicembre 2017 e € 7.000,00 entro il 31 agosto 2018

Il Dipartimento s'impegna a mantenere senza soluzione di continuità il profilo di competenze necessario a realizzare il programma di lavoro secondo le specifiche qualitative e di durata concordate con il Comune di Treviso.

Art. 7 - Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, nel caso in cui l'altra non assolva ai propri impegni, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla

notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 8 - Responsabilità delle parti

Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne che regolano l'attività di entrambe le parti.

Art. 10 - Oneri finanziari

L'attuazione della presente convenzione non

comporterà all'Università e all'Ente alcun onere finanziario che non sia quello previsto all'art. 6 bis.

Art. 11 - Oneri fiscali

La presente convenzione è firmata digitalmente ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente, in quanto stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.04.1986 n. 131, art. 1 Tariffa, Parte seconda). L'imposta di bollo è dovuta solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, in quanto l'atto è stato stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.10.1972, n. 642, art. 24 Tariffa, Parte Seconda).

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, entrambe le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente convenzione.

Art. 13 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata di 1 anno dalla data della stipula ed è rinnovabile a seguito di nuovo Accordo scritto tra le parti.

E' comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di

portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Art. 13 - Risoluzione delle controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell'art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Data e luogo

Per l'Università Ca' Foscari Venezia Dipartimento di Management

Il Direttore del Dipartimento
prof.

Per l'Ente

Il Responsabile del Settore Biblioteche e Musei
Dott. Emilio Lippi